APPROVAZIONE ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO PER LA GESTIONE DEL CONTO DI AZIONE SPECIALE A FAVORE DEI PAESI A BASSO REDDITO TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E GLI STATI MEMBRI DI DETTA COMUNITA', DA UNA PARTE, E L'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO (IDA), DALL'ALTRA, FIRMATO A BRUXELLES IL 2 MAGGIO 1978

Art. 3 (Accordo Titolo II)

Tranne per quanto previsto dall'articolo 4, i termini della restituzione di ciascun credito d'azione speciale sono gli stessi di quelli applicabili generalmente ai crediti allo sviluppo concessi dall'Associazione, e cioe' verra' restituito entro 50 anni con una dilazione di dieci anni. Sui crediti d'azione speciale non maturano interessi.

Versione in vigore dal 8 febbraio 1979, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione ed esecuzione dell'accordo per la gestione del conto di azione speciale a favore dei Paesi a basso reddito tra la Comunita' economica europea e gli Stati membri di detta Comunita', da una parte, e l'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), dall'altra, firmato a Bruxelles il 2 maggio 1978
Estremi	Legge 8 gennaio 1979, n. 15
Partizione	Accordo Titolo II
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-ed-esecuzione-dell-accordo-per-la-gestione-del-conto-di/accordo-titolo-ii-art-3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

Bruxelles il 2 maggio 1978 · Art. 3 (Accordo Titolo II)